

STATUTO

**SINAI CONSORZIO DI
COOPERATIVE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE IN
LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA MARIA CAPUA VETERE CE
VIA MAZZOCCHI 175

Numero REA: CE - 249544

Codice fiscale: 03509070615

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-05-2014 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO

Gianluigi Ferone

San Prisco

Tel/Fax 0823.969577
gferone@notariato.it

===== ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 642 DELLA RACCOLTA =====

===== **Statuto** =====

===== **TITOLO I** =====

DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI - SEDE - DURATA =====

Art. 1) Denominazione sociale. - E' costituito, ai sensi dell'art. 27 d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, e dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, un consorzio di cooperative, denominato: =====
"SINAI Consorzio di cooperative - Società Cooperativa sociale". =====

Art. 2) Norme applicabili. - Al consorzio di cooperative si applicano: =====

1) - le disposizioni dell'art. 27 d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni di cui alla L. 8 novembre 1991 n. 381, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori dei soci della cooperativa; =====
2) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative; ===
3) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata). =====

Art. 3) Sede - La società cooperativa ha sede nel Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE. =====

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. =====
Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie. =====

Art. 4) Durata - La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni da esercitarsi ai sensi dell'art. 14) del presente statuto. =====

TITOLO II =====

SCOPO - OGGETTO =====

Art. 5) Scopo mutualistico - Il Consorzio, promosso quale strumento tecnico organizzativo per sostenere, favorire e promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale sul territorio della Regione Campania e in quello nazionale, si ispira ai principi di mutualità e solidarietà, e - operando secondo questi principi, in conformità all'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381 - intende svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività volta al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ed a fa-



NOTAIO

Gianluigi Ferone

San Prisco

Tel/Fax 0823.969577
gferone@notariato.it

vorire i soggetti consorziati nel raggiungimento dei loro fini, nonchè a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali e lo sviluppo dei valori della cooperazione, stimolando la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale, attraverso la gestione di iniziative e progetti di sviluppo locali. =====

Ai fini di cui sopra, il consorzio può intrattenere rapporti mutualistici direttamente con i soci cooperatori delle cooperative consorziate, ogni qualvolta ciò si riveli utile od opportuno per il conseguimento dello scopo mutualistico del consorzio medesimo e dei suoi soci, operando comunque d'intesa con queste ultime. =====

Art. 6) Mutualità prevalente - Il consorzio si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con le cooperative consorziate e con i soci cooperatori di queste ultime, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile. =====

Il Consorzio deve intendersi a mutualità prevalente in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato ex art. 111 septies R.D. 318/42. =====

La società in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere: =====

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ==

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori, nè durante la vita della cooperativa nè successivamente al suo scioglimento; =====

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. == Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. =====

Art. 7) Oggetto sociale - Il consorzio, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei soci, ha per oggetto le seguenti attività: =====
- gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio di programmi regionali, statali e comunitari, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonchè specifiche competenze e professionalità dei



NOTAIO

Gianluigi Ferone

San Prisco

Tel/Fax 0823.969577
gferone@notariato.it

soci e di quanti partecipano all'attività dei soci e di terzi;
— stimolare la collaborazione tra i soci con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra i soci stessi in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul sociale; =====
— realizzare, anche inserendo al lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/91, persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, ai soci per migliorare la loro efficacia operativa; =====
— favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati (direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, o a trattativa privata) prodotti e servizi; =====
— attuare, sia direttamente che tramite i consorziati, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione; =====
— coordinare il rapporto dei soci con gli enti pubblici; =====
— sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che riconoscano e sostengano le cooperative sociali; =====
— promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale; =====
— svolgere attività editoriali connesse alla promozione degli scopi sociali e delle attività delle cooperative; =====
— assumere, da Enti pubblici o Privati, imprese ed associazioni, sia direttamente sia tramite affidamento agli enti consorziati, ex articolo 1 lettera a) della L. 381/1991, la gestione di attività di servizio nei settori dell'assistenza socio - sanitaria, e dell'assistenza a persone in stato di bisogno e nel settore dell'attività di animazione ed educazione e precisamente: =====
-- l'assistenza socio sanitaria domiciliare, consistente dall'insieme organizzato di trattamenti riabilitativi e, infermieristici necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita dell'utente e della famiglia, tra gli altri: trattamenti di fisiokinesiterapia e riabilitazioni motorie e neuromotorie, nonché trattamenti fisioterapici di qualsiasi specie anche ambulatoriali, inclusi i trattamenti di psicomotricità e logopedia, servizi di assistenza materiale; la gestione di servizi territoriali di assistenza socio sanitaria ed educativi (consultori, Centri di salute mentale, di servizi di riabilitazioni, centri di trattamento delle dipendenze, centri aggregativi per problematiche inerenti minori, giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli politici nonché inerenti l'infanzia, l'adolescenza, la donna e la famiglia); teleassistenza e soccorso telematico per i sog-



NOTAIO

Gianluigi Ferone

San Prisco

Tel/Fax 0823.969577
gferone@notariato.it

getti emarginati, anziani e svantaggiati; l'assistenza residenziale e semiresidenziale: Gestione centri diurni e/o notturni per anziani, minori, donne, disabili fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, comunità alloggio, case-famiglia, gruppi appartamento, case protette, strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria; a gestione ed organizzazione di case di cura, cliniche e centri specializzati; l'assistenza specialistica ambulatoriale; l'assistenza post-protetica volta alla correzione e alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni; potenziamento delle abilità residue nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito; la gestione di attività volte alla pratica di attività sportive per lo sviluppo armonico dell'organismo e trattamenti rieducativi, correttivi e riabilitativi; l'assistenza scolastica e servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico, compreso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza, e di assistenza scolastica ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati, trasporto infermi; la promozione e gestione di attività ricreative e sportive a favore delle fasce deboli e non, all'aperto e/o in palestra, piscine o altre strutture idonee con possibilità di impiantare tali strutture ex novo; la gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo ed educativo e finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la diffusione della cultura e l'integrazione sociale dei cittadini autoctoni e migranti; il servizio prenotazioni visite specialistiche ed ambulatoriali; l'assistenza nell'espletamento pratiche ricoveri presso strutture convenzionate e private in Italia ed Estero; l'assistenza di sbrigo pratiche ricoveri, per prestazioni riabilitative e per l'impiego di presidi ortopedici; analisi e studi di settore per valutare l'efficienza del sistema sanitario; analisi dei fattori di rischio ambientali sulla salute; promozione campagne prevenzione sanitarie; =====

— assumere, anche inserendo al lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 381/91, da Enti pubblici o Privati, imprese ed associazioni, sia direttamente sia tramite affidamento agli enti consorziati, ex articolo 1 lettera b) della L. 381/1991, la gestione di lavori quali: =====

-- l'attività di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di edifici pubblici e privati; la prestazione di servizi di lavaggio e noleggio biancheria; l'attività di custodia e guardiania di parchi, fabbricati, condomini, ville ed uffici, e cimiteri o altri enti pubblici e privati ivi compresa la realizzazione di interventi di manutenzione; la prestazione di servizi di custodia e deposito merci con o senza apparecchiature di controllo, nonché custodia di beni mobili; la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi, pubbliche e private; diserbo meccanico e spaz-



NOTAIO

Gianluigi Ferone

San Prisco

Tel/Fax 0823.969577
gferone@notariato.it

zamento; gestione di giardini privati e pubblici; posa in opera di piante e prodotti per la florovivaistica, nonché lavori di sistemazione agraria e forestale; la gestione di parcheggi, e servizi di custodia su suolo pubblico e privato, con gestione e custodia sia in proprio che per conto terzi; l'effettuazione del servizio di trasporti di merci e di cose, per conto proprio o per conto terzi, su gomma; l'effettuazione di traslochi; l'effettuazione del servizio di facchinaggio, nonché dei servizi di fattorinaggio, recapito utenze varie per conto terzi e i connessi servizi di volantinaggio, smistamento posta e pacchi con consegna a domicilio, servizio di pony express; gestione servizi cimiteriali; gestione affissioni manifesti; la gestione mense pubbliche e private; la gestione di laboratori didattici e artistico culturali e di fattorie sociali, la gestione e manutenzione di spiagge, aree protette, oasi ecologiche e laghi, gestione, manutenzione e sorveglianza aree storiche, architettoniche e archeologiche e musei e in genere le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; nonché l'attività di turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo". =====
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potrà: =====
- svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi; =====
- partecipare a gare d'appalto, sia pubbliche che private, protocolli, patti e convenzioni finalizzati a sostenere il consolidamento e lo sviluppo della cooperativa e/o alla promozione di nuova cooperazione sociale, di consorzi, di associazioni; =====
- promuovere e stabilire accordi con altri enti ed istituti pubblici, privati ed ecclesiastici, nazionali ed esteri, che abbiano identiche finalità e che comunque svolgono attività di interesse comune; =====
- aderire a consorzi tra cooperative similari che operano anche in sedi diverse al fine di favorire la diffusione del patrimonio di esperienze ed individuare momenti di servizio e di coordinamento comuni; =====
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative e società, anche finanziarie, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile, e sempre con esclusione espressa delle attività di cui al d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui al-



NOTAIO

Gianluigi Ferone

San Prisco

Tel/Fax 0823.969577
gferone@notariato.it

la legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni, e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo; =====

- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.; =====

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici e consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; =====

- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative. =====

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. =====

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. =====

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. =====

La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comunitarie. =====

Tutte le attività ed i servizi sopra indicati potranno essere forniti, oltre che a privati anche ad enti ed amministrazioni pubbliche. =====

La società si avvarrà di professionisti iscritti nei relativi albi professionali per le attività specifiche. =====

Il consorzio al fine di raggiungere i suoi scopi può svolgere la propria attività anche con terzi. =====

Art. 8) Regolamenti - I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale, la gestione e l'affido dei servizi, nonché il monitoraggio dell'attività delle consorziate, saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo. =====

E' ammessa la stipula di patti parasociali. =====

TITOLO III =====

SOCI =====

Art. 9) Soci - Il numero dei soci e' illimitato e variabile ma non puo' essere inferiore a tre, ai sensi dell'art. 27



NOTAIO

Gianluigi Ferone

San Prisco

Tel/Fax 0823.969577
gferone@notariato.it

del d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, ed in deroga al disposto dell'art. 2522, comma 1, c.c. =====

I soci possono sottoscrivere qualsiasi ammontare del capitale sociale della cooperativa, ai sensi dell'art. 2525, comma 4, c.c. =====

Possono essere soci le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate che, non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:

a. le cooperative sociali; =====

b. altre cooperative e consorzi che intendono condividere operativamente le finalità, le attività promosse dal Consorzio nonché altri enti o associazioni che in relazione a programmi o progetti definiti, intendono realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative. =====

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91, la base sociale deve essere formata, in misura non inferiore al settanta per cento, da cooperative sociali. =====

Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali. =====

Art. 10) Obblighi dei soci. - I soci sono obbligati: =====

a) accettare la direzione lavori del consorzio, nonché i contratti tecnici ed amministrativi da essa stipulati nell'assunzione degli appalti, e di eseguirli con la diligenza richiesta dall'adempimento professionale delle obbligazioni assunte; =====

b) accettare i controlli tecnici-amministrativi e qualitativi, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti consortili che il consorzio ritenesse effettuare; =====

c) partecipare alla attività del consorzio secondo la disciplina fissata dai regolamenti interni; =====

d) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione; =====

e) contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione. =====

Art. 11) Domanda di ammissione - Gli enti che intendono associarsi al Consorzio devono presentare domanda scritta dal loro legale rappresentante con le seguenti indicazioni: =====

a. denominazione sociale, sede ed oggetto sociali, data della costituzione; =====

b. numero dei soci; =====

c. l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere; ==

d. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del Consorzio ed i regolamenti interni. =====

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti: =====

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda; =====

2. estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione; =====



NOTAIO

Gianluigi Ferone

San Prisco

Tel/Fax 0823.969577
gferone@notariato.it

3. bilancio dell'ultimo esercizio; =====
4. ogni altro documento che il consiglio di amministrazione
del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto. =====
Di ogni modifica che deve essere apportata allo statuto degli
enti associati dovrà essere data comunicazione al consorzio
entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione della modifica
stessa. =====

L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con
provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'inter-
essato e annotato nel libro soci, o con provvedimento di ri-
getto che, motivato, entro sessanta giorni dalla sua adozi-
one, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessa-
to. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
di rigetto l'interessato può chiedere che, sull'istanza di
ammissione si pronunzi l'assemblea. =====

Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti
dall'organo amministrativo sia per le quote che per le spese
di istruzione della domanda di ammissione, sia infine, ove e-
sistente del sovrapprezzo, restando obbligato a quanto stabi-
lito in questa materia dall'organo amministrativo e natural-
mente all'osservanza dello statuto sociale. =====

Art. 12) Divieto di trasferimento delle partecipazioni - La
partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto
di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente
al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2530, settimo comma,
del c.c. il diritto di recedere liberamente dalla società,
con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non
può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dal-
l'ingresso del socio in società. =====

TITOLO IV =====
RAPPORTO SOCIALE =====

Art. 13) - Perdita della qualità di socio - La qualità di so-
cio si perde per recesso, ed esclusione. Nel caso di perdita
della qualità di socio le quote vengono rimborsate al socio o
agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui all'arti-
colo 2535 codice civile. =====

Art. 14) - Recesso - Oltre che nei casi previsti dalla legge
e dal presente statuto il diritto di recesso compete: =====
- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; ==
- al socio che non si trovi più in grado di contribuire
al raggiungimento degli scopi sociali. =====

Il recesso non può essere parziale. =====
La dichiarazione di recesso deve essere fatta per iscritto e
comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro
sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presup-
posti del recesso, gli amministratori devono darne immediata
comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevi-
mento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi
il tribunale. =====



NOTAIO

Gianluigi Ferone

San Prisco

Tel/Fax 0823.969577
gferone@notariato.it

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. =====

Art. 15) - Esclusione - L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo: =====

a) nel caso di cui all'art. 2531 c.c.; =====

b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, ove esistente, o dal rapporto mutualistico; =====

c) nel caso in cui il socio manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta le assemblee sociali per due anni consecutivi; =====

d) per mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione;

e) nel caso dell'articolo 2286 del codice civile; =====

f) nel caso in cui il socio sia dichiarato fallito o sia in corso nei suoi confronti una procedura concorsuale; =====

g) nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società; =====

h) nel caso in cui il socio, in qualunque modo, con colpa o dolo, provoca danno grave all'immagine o all'attività della società; =====

i) nel caso in cui incorra in una situazione di cui alle precedenti lettere da d) ad g) uno dei membri della compagine sociale degli enti consorziati. =====

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione, da parte dello stesso organo, al socio di rimuoverne, ove possibile la causa. =====

La delibera di esclusione va comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al socio che nei sessanta giorni può proporre opposizione in Tribunale. =====

L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del relativo provvedimento. =====

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti =====

Art. 16) - Responsabilità del socio uscente - Il socio uscente è obbligato verso la società a far tempo e nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta l'insolvenza della società. =====

TITOLO V =====

SOCI SOVVENTORI =====

Art. 17) - Soci sovventori - E' prevista la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o



NOTAIO

Gianluigi Ferone

San Prisco

Tel/Fax 0823.969577
gferone@notariato.it

all'ammodernamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 comma 1^ della Legge n.59/1992, correlata all'ingresso nella base sociale di soci sovventori. =====

I fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale rispondono delle perdite di esercizio soltanto dopo l'integrale utilizzo di ogni altro fondo statutario e straordinario e solo per la parte strettamente necessaria alla copertura della perdita accertata. =====
Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I soci sovventori hanno diritto ad un numero di voti in assemblea che va da uno a cinque. Ai soci sovventori è attribuito 1 voto per un conferimento non superiore a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed un voto aggiuntivo per ogni Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) di capitale ulteriore conferito. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. =====

La maggioranza degli amministratori è costituita da soci cooperatori. Alla categoria dei soci sovventori è comunque riservato di esprimere un numero di amministratori fino ad un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione. =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, il socio sovventore può recedere a semplice richiesta trascorsi cinque anni dalla data dell'ammissione. =====

All'atto dello scioglimento del Consorzio, le quote dei soci sovventori, che sono nominative e trasferibili ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 59/1992, hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

I soci sovventori sono obbligati: =====

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno; =====
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. =====

TITOLO VI =====

STRUMENTI FINANZIARI =====

Art. 18) Strumenti finanziari - La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. =====

Gli strumenti finanziari non partecipativi non sono incorporati in titoli di credito, ma risultano da appositi documenti di legittimazione. Essi possono essere costituiti da: =====

- 1) - titoli di debito, con obbligo di rimborso alla scadenza stabilita; =====
- 2) - strumenti finanziari che attribuiscono una partecipazione agli utili della società; =====
- 3) - strumenti finanziari in cui il rimborso, anche del capitale, è subordinato all'andamento della gestione sociale (ca-



NOTAIO

Gianluigi Ferone

San Prisco

Tel/Fax 0823.969577
gferone@notariato.it

pitale di rischio), ferma restando in ogni caso l'esclusione di diritti amministrativi e dell'attribuzione della qualità di socio. =====

Gli strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'art. 2526, ultimo comma, e dell'art. 2483 del codice civile, unicamente ad investitori qualificati. =====

Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo amministrativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce: =

a) - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; =====

b) - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 codice civile; =====

c) - la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514 codice civile; =====

d) - il termine di scadenza e le modalità dell'eventuale rimborso; =====

e) - gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli. =====

In ogni caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi è obbligatoria la nomina del collegio sindacale. ===

Per quanto espressamente non disposto nel presente statuto, si fa riferimento al disposto dell'art. 2483 del codice civile, in quanto compatibile. =====

Se gli strumenti finanziari sono sottoscritti o acquistati da soci cooperatori, trova applicazione il disposto dell'art. 2467 del codice civile. La remunerazione di tali strumenti finanziari non può in ogni caso eccedere i limiti previsti dall'art. 2514 del codice civile. =====

TITOLO VII =====

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

Art. 19) Capitale sociale. - Il capitale sociale è costituito dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 1.500,0 (millecinquecento virgola zero) ciascuna. =====

Non sussiste alcun limite massimo per le partecipazioni dei soci, ai sensi dell'art. 2525, comma 4, del codice civile. ==

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo. =====

Art. 20) Patrimonio sociale Il patrimonio della società è costituito: =====

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori; =====

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; =====

c) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari =====

d) dalla riserva legale =====

e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo; =====

f) dalla riserva straordinaria; =====

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o pre-



NOTAIO

Gianluigi Ferone

San Prisco

Tel/Fax 0823.969577
gferone@notariato.it

vista dalla legge. =====
Le riserve indivisibili non possono distribuirsi nè in vita della società nè al momento del suo scioglimento. =====
Art. 21) Esercizio sociale - L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. =====
Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. =====
Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. =====
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: =====
a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%); =====
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; =====
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; =====
d) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto; =====
e) alla ripartizione a titolo di dividendo in favore dei soci cooperatori e sovventori, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente; =====
f) a riserva straordinaria indivisibile. =====
L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può imputare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. =====
L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: =====
- Erogazione diretta; =====
- Aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; ==
- Emissione di quote di sovvenzione. =====
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, e secondo quanto deliberato dall'Assemblea che approva il ristorno o da quanto eventualmente previsto in apposito regolamento. =====



NOTAIO

Gianluigi Ferone

San Prisco

Tel/Fax 0823.969577
gferone@notariato.it

TITOLO VIII =====

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA =====

Art. 22) Decisioni dei soci - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. =====

Le decisioni dei soci sono assunte in ogni caso con metodo assembleare. =====

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. =====

Art. 23) Assemblea - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, in sede ordinaria o straordinaria ai sensi di legge, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima. =====
A cura dell'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, oppure inviato ai soci e agli altri aventi diritto con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci. =====

In ogni caso anche in difetto delle precedenti formalità l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti ed informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. =====

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano. =====

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: =====

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare



NOTAIO

Gianluigi Ferone

San Prisco

Tel/Fax 0823.969577
gferone@notariato.it

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. =====

Art. 24) Deliberazioni - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. ===
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. =====

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. =====

Sono salve le norme di legge che prevedono quorum costitutivi e/o deliberativi diversi con disposizione inderogabile. =====

Art. 25) Diritto di intervento e diritto di voto - Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. =====

Hanno diritto di voto coloro i quali risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. =====

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. =====

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. =====

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci. =====

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese. =====

Art. 26) Presidenza dell'assemblea e svolgimento - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, in mancanza dall'amministratore più anziano o unico, in mancanza da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti. =====

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta ed accertare i risultati delle votazioni. =====

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio. =====

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro. =====



NOTAIO

Gianluigi Ferone

San Prisco

Tel/Fax 0823.969577
gferone@notariato.it

TITOLO IX =====

AMMINISTRAZIONE =====

Art. 27) Sistemi di amministrazione - La società può essere amministrata: =====

- da un amministratore unico; =====
- da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. =====

L'organo amministrativo è nominato dai soci con decisione assunta ai sensi dei precedenti articoli del presente statuto, che determina altresì la forma di amministrazione. =====

Gli amministratori sono rieleggibili. =====

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni. =====

I membri del consiglio di amministrazione possono essere nominati dalle persone giuridiche socie anche tra soggetti estranei alla compagine sociale di ciascun consorziato, salvi i limiti di legge. =====

Art. 28) Norme di funzionamento del consiglio di amministrazione - Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato: =====

A) PRESIDENZA - Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci in sede di nomina; può eleggere un vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento. =====

Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario anche non amministratore. =====

B) RIUNIONI - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica. =====

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni liberi prima della riunione e nei casi di urgenza almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. =====

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. =====

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi se nominati. =====

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso. =====

C) DELIBERAZIONI - Per la validità delle deliberazioni del



NOTAIO

Gianluigi Ferone

San Prisco

Tel/Fax 0823.969577
gferone@notariato.it

Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità la proposta si intende respinta. =====

D) VERBALIZZAZIONE - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio. =====
Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente: la regolare costituzione della riunione; l'identità degli intervenuti; il risultato della votazione; l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso. =====

Gli articoli del presente atto che disciplinano il funzionamento del consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad una pluralità di amministratori che non costituiscono consiglio. =====

E) DELEGA DEI POTERI - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, anche disgiuntamente, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 del codice civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. =====

Le cariche di Presidente (o di vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili. =====

Art. 29) Poteri dell'organo amministrativo - All'organo amministrativo spettano: =====

- i poteri per l'amministrazione (ordinaria e straordinaria) e per la gestione (aziendale e patrimoniale) della società, con facoltà di compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente atto riservano alle decisioni dei soci; =====

- i poteri per l'organizzazione della società, con facoltà di istituire e regolare i vari uffici (compresi i direttori generali, tecnici ed amministrativi), determinandone le funzioni, i poteri ed i compensi, ed altresì organi consultivi. =====
Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio i poteri di gestione ordinaria o straordinaria della società spettano a ciascun amministratore in via disgiuntiva, o a tutti o alcuni degli amministratori in via congiuntiva, così come stabilito nell'atto di nomina.

Art. 30) Rappresentanza della società - La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio compete: =====



NOTAIO

Gianluigi Ferone

San Prisco

Tel/Fax 0823.969577
gferone@notariato.it

- all'amministratore unico; =====
- in caso di nomina del consiglio di amministrazione al presidente del consiglio di amministrazione, ed al vice presidente, se nominato, nei casi di assenza o impedimento del presidente. =====

La rappresentanza della società compete inoltre: agli amministratori delegati, nei limiti della delega; ai direttori generali e agli altri uffici della società che hanno rilevanza esterna, nei limiti dei poteri conferiti dall'organo amministrativo; ai procuratori speciali, che possono essere nominati per singoli atti o categorie di atti, da tutti i soggetti indicati nel presente, articolo ciascuno nell'ambito dei propri poteri. =====

Art. 31) Compensi degli amministratori - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ad un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica. =====

TITOLO X =====

CONTROLLO =====

Art. 32) Controllo dei soci - I soci che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge. ===

Art. 33) Collegio Sindacale - Revisore - La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. =====
Nei casi previsti dalla legge la nomina è obbligatoria. =====

Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. =====

TITOLO XI =====

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

Art. 34) Scioglimento - La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. =====

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. =====

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi, nonché le modalità di liquidazione. =====

Art. 35) Liquidazione - L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione di cui alla legge 59 del 31.1.1992 art. 11 e successive modificazioni, in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) codice civile. =====

TITOLO XII =====



NOTAIO

Gianluigi Ferone

San Prisco

Tel/Fax 0823.969577
gferone@notariato.it

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====

Art. 36) Clausola arbitrale - Tutte le controversie tra i soci e tra i soci e società, o tra i soci e organo amministrativo, che abbiano ad oggetto: =====
- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle cui controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero; =====

- la validità delle deliberazioni assembleari, =====
sono devolute ad un Collegio Arbitrale da incardinarsi e funzionare in forza degli artt. 34-37 del D. Lgs. 5/2003, nonché in forza di quanto disposto nel presente statuto, ed in forza di quanto prescritto dalle vigenti normative in materia di arbitrato rituale. Il Collegio sarà composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella circoscrizione ha sede la società. =====

Il Collegio decide secondo diritto e nel termine di tre mesi dalla sua costituzione salvo una sola proroga per i casi e con le formalità previste dalla vigente normativa. =====

Il relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni inderogabili di legge in materia. =====

F.to Iorio Raffaele =====

F.to Gianluigi Ferone Notaio (sigillo) =====

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs n. 82 del 2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione. =====

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 - Allegato B - Tabella. =====